



**REGIONE BASILICATA**

**LA GIUNTA**

DELIBERAZIONE N° **655**  
SEDUTA DEL - **6 MAG. 2008**

**Ambiente Territorio e Politiche della Sostenibilità**

DIPARTIMENTO

**OGGETTO** Approvazione della "REGOLAMENTAZIONE IN MATERIA FORESTALE PER LE AREE DELLA RETE NATURA 2000 IN BASILICATA, IN APPLICAZIONE DEL D.P.R. 357/97, del D.P.R. 120/2003 e del DECRETO MATTM DEL 17.10.2007"

Relatore **ASSESSORE DIPTO AMBIENTE, TERRITORIO, POLITICHE DELLA SOSTENIBILITÀ**

La Giunta, riunitasi il giorno **- 6 MAG. 2008** alle ore **12,30** nella sede dell'Ente.

		Presente	Assente
1. Vito DE FILIPPO	Presidente	X	
2. Vincenzo FOLINO	Vice Presidente	X	
3. Antonio AUTILIO	Componente	X	
4. Roberto FALOTICO	Componente	X	
5. Innocenzo LOGUERCIO	Componente	X	
6. Antonio POTENZA	Componente	X	
7. Vincenzo SANTOCHIRICO	Componente	X	

Segretario: Avv. Maria Carmela SANTORO

ha deciso in merito all'argomento in oggetto, secondo quanto riportato nelle pagine successive.

L'atto si compone di N° **5** pagine compreso il frontespizio e di N° **1** allegati

**UFFICIO RAGIONERIA GENERALE**

Prenotazione di impegno N° \_\_\_\_\_ UPB \_\_\_\_\_ Cap. \_\_\_\_\_ per € \_\_\_\_\_

Assunto impegno contabile N° \_\_\_\_\_ UPB \_\_\_\_\_ Cap. \_\_\_\_\_

Esercizio \_\_\_\_\_ per € \_\_\_\_\_

IL DIRIGENTE

Atto soggetto a pubblicazione  integrale  per estratto

- VISTO** il D. lgs n. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni;
- VISTA** la L.R. 12/96 e successive modifiche e integrazioni;
- VISTE** le D.G.R. del 13.01.1998 n. 11 e D.G.R. 2903/04;
- VISTA** la D.G.R. n. 1148/05 e 1380/05 relative alla denominazione e configurazione dei Dipartimenti Regionali.
- VISTE** la D.G.R. n. 2017/05 e D.G.R. n. 125/06 con le quali sono state individuate le strutture dirigenziali e sono state stabilite le declaratorie dei compiti alle medesime assegnate;
- VISTA** la Direttiva 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979 concernente la conservazione degli uccelli selvatici), pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee n. 103 del 25 aprile 1979. (direttiva Uccelli);
- VISTA** la Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche. Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee n. 206 del 22 -7-92.
- VISTA** la Direttiva della Commissione del 6 marzo 1991 che modifica la direttiva 79/409/CEE del Consiglio concernente la conservazione degli uccelli selvatici (91/244/CEE), pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, il serie speciale, n. 45 del 13 giugno 1991. (Riporta modifiche degli allegati della direttiva Uccelli);
- VISTA** la legge 11 febbraio 1992, n. 157, e successive modificazioni, "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio";
- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni successive modificazioni concernente Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche
- VISTO** il Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio del 3 settembre 2002, "Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 224 del 24 settembre 2002;
- CONSIDERATO** che la Commissione europea, in data 28 giugno 2006, ha emesso nei confronti dello Stato italiano, nell'ambito della procedura d'infrazione n. 2006/2131, avviata per non conformità al diritto comunitario della normativa italiana di recepimento della direttiva 79/409/CEE, un parere motivato nel quale contesta la violazione, fra gli altri, degli artt. 2, 3 e 4 della direttiva 79/409/CEE che prevedono l'obbligo di adottare, ai sensi dell'art. 3 "le misure necessarie per preservare, mantenere o ristabilire per tutte le specie di cui all'allegato 1, una varietà ed una superficie di habitat", nonché, ai sensi dell'art. 4 "per le specie elencate nell'allegato 1, misure speciali di conservazione per quanto riguarda l'habitat";
- VISTA** la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale pluriennale dello Stato (legge Finanziaria 2007)" e in particolare l'art. 1, comma 1226, che, al fine di prevenire ulteriori procedure d'infrazione, demanda ad un decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, l'individuazione di criteri minimi uniformi sulla base dei quali le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano debbono adottare le misure di conservazione di cui agli artt. 4 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni;
- VISTA** DGR 590 del 14.03.2005 e la DGR 267 del 28 febbraio 2007 con le quali si individuano nuovi territori regionali che ricadano nelle ZPS corrispondenti ai territori del Complesso del Monte Sirino, Monte Alpi e Monte Raparo Sud, ricompresi nell'istituendo Parco nazionale dell'Appennino lucano - Val d'Agri - Lagonegrese e - Massiccio del Monte Pollino.
- VISTO** il D.M. del MATTM del 5 luglio 2007 Elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografia mediterranea, ai sensi della Direttiva 92/43/CEE.

**VISTO** il D.M. del MATTM dell'11 giugno 2007 recante "Modificazioni agli allegati A,B, D,E, del DPR 357/97 e successive modificazioni in attuazione della direttiva del Consiglio del 20 novembre 2006, che adegua le Direttive 73/239/CEE , 74/557/CEE e 2002/83/CEE in materia di Ambiente a motivo dell'adesione della Bulgaria e della Romania.

**VISTO** il DM del MATTM del 17 Ottobre 2007 "Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS)". (GU n. 258 del 6-11-2007)

**VISTO** il D.P.G.R. n. 65 del 19 marzo 2008 del Presidente della Giunta Regionale, con il quale si recepisce il D.M. del MATTM 17 Ottobre 2007, che all'art. 3 lettera B prevede la regolamentazione di tagli selvicolturali nelle aree che interessano i siti di nidificazione delle specie caratteristiche per la tipologia ambientale in connessione alle epoche e alle metodologie degli interventi al fine di non arrecare disturbo alla loro riproduzione.

**TENUTO CONTO** che la valutazione d'incidenza, di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni, costituisce una misura preventiva di tutela legata ai piani o ai progetti cui devono necessariamente aggiungersi le misure di conservazione opportune al mantenimento o al ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, delle specie e degli habitat dei siti natura 2000;

**CONSIDERATA** altresì la necessità che nel definire le misure di conservazione da applicare ai siti della rete Natura 2000, a far data dalla loro designazione, sia garantita la coerenza ecologica della rete e conservazione adeguata dei medesimi;

**ATTESO** che l'assenza assoluta di gestione dei popolamenti forestali rientranti nei siti natura 2000 e l'abbandono alla libera evoluzione, potrebbe avere incidenze negative sul mantenimento e la conservazione delle specie e degli habitat.

**RITENUTO** opportuno disciplinare l'esecuzione degli interventi da non sottoporre a Valutazione di incidenza in quanto connessi e necessari al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat presenti nei siti tutelati ai sensi delle Direttiva 79/409/CEE e 92/43/CEE, sempre che attuati nel rispetto delle normative vigenti ed in conformità ai criteri minimi uniformi del D.M. MATTM 17 Ottobre 2007 recepito in Basilicata con D.P.G.R. n. 65 del 19 marzo 2008.

**RITENUTO** necessario per l'economicità e l'efficacia dell'azione amministrativa e al fine dello snellimento delle procedure, nel rispetto della normativa vigente valutare solo gli interventi che abbiano "incidenza significativa" sull'ambiente.

**CONSIDERATO** che il DM del MATTM del 17 Ottobre 2007 "Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS)". (GU n. 258 del 6-11-2007 ) prevede all'art. 4 la regolamentazione per tipologie ambientali, nonché all'art. 6 obblighi e divieti per le ZPS caratterizzate dalla presenza di ambienti forestali delle montagne mediterranee, nonché le attività da regolamentare e favorire

**VISTA** la DGR 1935/2007 con cui la Regione Basilicata ha approvato il programma "Rete Natura2000 di Basilicata" che prevede la stesura di misure di conservazione o la redazione di specifici piani di gestione in applicazione dei DM MATTM 03.09.2002, DM MATTM 17 Ottobre 2007 e del D.P.G.R. n. 65 del 19.03.2008 del Presidente della Giunta Regionale.

**TENUTO CONTO** che all'Art. 6 comma 4 DM MATTM 17 Ottobre 2007, e all'Art. 3 lettera B del D.P.G.R. tra le attività da favorire rientrano le attività agro-silvo pastorali in grado di mantenere una struttura disetanea dei soprassuoli e la presenza di radure e chiazze all'interno della compagine forestale.

VISTO l'allegato "REGOLAMENTAZIONE IN MATERIA FORESTALE PER LE AREE DELLA RETE NATURA 2000 IN BASILICATA, IN APPLICAZIONE DEL D.P.R. 357/97, del D.P.R. 120/2003 e del DECRETO MATTM DEL 17.10.2007"

su proposta dell'assessore al ramo,  
ad unanimità di voti,

**DELIBERA**

1) di approvare l'allegato A "Regolamentazione sui tagli selvicolturali per le aree della Rete Natura 2000, in Applicazione del DPR. 357/97 e s.m.i. e del Decreto MATTM 17 Ottobre 2007" che è parte integrante e sostanziale del presente atto.


2) di ritenere tale allegato efficace fino alla entrata in vigore di misure di conservazione o piani di gestione specifici per ciascuna ZPS o ZSC.

3) di pubblicare integralmente la presente delibera sul BURB.

UFFICIO TUTELA DELLA NATURA


IL RESPONSABILE P.R.S.

(Dr. Antonella LOGIURATO)



IL DIRIGENTE

(Arch. Antonio D'OTTAVIO)




UFFICIO FORESTE E TUTELA DEL TERRITORIO

IL RESPONSABILE P.O.


(Dr. Piernicola VIGGIANO)

(Dr. Maria Giuseppina PADULA)



IL DIRIGENTE


(Dott.ssa Rosa PIETRAGALLA)



UFFICIO COMPATIBILITA'


IL RESPONSABILE P.O.

(Ing. Nicola GRIPPA)



IL DIRIGENTE

(Dott. Salvatore LAMBIASE)





"ALLEGATO A"

## REGOLAMENTAZIONE IN MATERIA FORESTALE PER LE AREE DELLA RETE NATURA 2000 IN BASILICATA, IN APPLICAZIONE DEL D.P.R. 357/97, del D.P.R. 120/2003 e del DECRETO MATTM DEL 17.10.2007

### PREMESSA

La presente regolamentazione costituisce uno strumento operativo per la gestione del patrimonio forestale pubblico e privato ricadente nei siti Natura 2000 della Basilicata da effettuarsi nel rispetto del *Regolamento di attuazione recante le Norme per il taglio dei boschi*, adottato con D.G.R. n. 956/2000, in osservanza degli indirizzi riportati ai successivi punti 1), 2), 3), 4) e 5) e nell'osservanza del D.M. 17 ottobre 2007 del MATTM recante i "Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS)" e del D.P.G.R. n. 65 del 19 marzo 2008.

Natura 2000 è una rete di aree istituita ai sensi dell'articolo 3 della Direttiva Habitat per la conservazione della biodiversità a livello europeo. Rete Natura 2000 è costituita dalle ZSC (Zone Speciali di Conservazione), designate ai sensi della Direttiva Habitat (92/43/CEE), e dalle ZPS (Zone di protezione speciale), designate ai sensi della Direttiva Uccelli (79/409/CEE). Prima di essere designate come ZSC, tali aree sono proposte alla Commissione Europea dagli Stati Membri come Siti di Interesse Comunitario (SIC), mentre le ZPS vengono designate direttamente dagli Stati Membri. Allo stato attuale la rete Natura 2000 è, perciò, costituita da ZPS, ZSC e SIC.

Adottata nel 1992 (e recepita in Italia dal D.P.R. n. 357 del 1997, successivamente modificato dal DPR 120 del 2003, la Direttiva Habitat ha come obiettivo quello di salvaguardare la biodiversità mediante la conservazione degli habitat naturali e seminaturali (es. alcuni habitat legati all'agricoltura tradizionale), nonché della flora e della fauna selvatiche nel territorio dell'Unione Europea. La Direttiva individua una lista di habitat (allegato I) e specie (allegato II) definiti di importanza comunitaria e tra questi identifica quelli "prioritari" (contrassegnati da un asterisco).

Adottata nel 1979 e recepita in Italia dalla Legge 157/92), la Direttiva "Uccelli" 79/409/CEE, ha come scopo "la conservazione di tutte le specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati Membri". Essa richiede che le popolazioni di tutte le specie vengano mantenute o adeguate ad "un livello che corrisponde in particolare alle esigenze ecologiche, scientifiche e culturali, pur tenendo conto delle esigenze economiche e ricreative". In particolare, le specie contenute nell'allegato I della Direttiva Uccelli, considerate di importanza primaria, devono essere soggette ad una tutela rigorosa e i siti più importanti per queste specie vanno tutelati designando "Zone di Protezione Speciale". Lo stesso strumento va applicato alla protezione delle specie migratrici non menzionate nell'allegato e regolarmente occorrenti in Europa.

La gestione dei siti Natura 2000 è disciplinata dall'articolo 6 della Direttiva Habitat che prevede l'applicazione di adeguate misure di conservazione atte ad evitare il degrado degli habitat naturali e degli habitat delle specie per i quali sono stati designati i siti, nonché la perturbazione delle specie (ove questa abbia conseguenze rilevanti). Tali misure possono



## REGIONE BASILICATA

essere **regolamentari, amministrative o contrattuali** e possono implicare piani di gestione specifici o integrati con altri strumenti di pianificazione vigenti. Tutti i piani e progetti non finalizzati alla gestione dei siti e che possono incidere significativamente su habitat e specie devono essere sottoposti, sempre in base all'articolo 6 della Direttiva Habitat ed all'art. 6 del D.P.R. n. 120/2003, ad opportuna valutazione di incidenza.

Il D.P.R. n. 120/2003 al comma 3 dell'art. 6 stabilisce che *"i proponenti di interventi non direttamente connessi e necessari al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat presenti nel sito, **ma che possono avere incidenze significative sul sito stesso** ....., presentano, ai fini della valutazione di incidenza, uno studio volto ad individuare e valutare, ....., i principali effetti che detti interventi possono avere sul proposto sito di importanza comunitaria, sul sito di importanza comunitaria o sulla zona speciale di conservazione, tenuto conto degli obiettivi di conservazione dei medesimi"*.

Gli interventi precisati nel presente regolamento, sempre che attuati nel rispetto del Regolamento di attuazione recante le Norme per il taglio dei boschi, adottato con D.G.R. n. 956/2000, **ed in osservanza** agli indirizzi riportati ai successivi punti 1), 2), 3), 4) e 5) possono ritenersi connessi al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat presenti nei siti tutelati ai sensi delle normative comunitarie di cui alla direttiva 92/43CEE e 79/409/CEE, nonché conformi ai criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione di cui al Decreto del MATTM del 17.10.2008 e del D.P.G.R. n. 65 del 19 marzo 2008.

Nell'effettuare gli interventi selvicolturali va considerato quanto riportato nell'allegato 1 del D.M. 17 ottobre 2007 del MATTM che elenca per ogni tipologia ambientale le specie ornamentali caratteristiche nonché gli habitat da essi frequentati e i fattori chiave per la conservazione delle specie caratteristiche. Dovrà essere previsto in particolare un idoneo periodo di sospensione delle attività di taglio boschivo congruente con il periodo di riproduzione delle specie prioritarie ed in relazione agli habitat interessati.

Di seguito si riporta la tabella degli habitat e delle specie prioritarie con il relativo periodo di riproduzione per la *Tipologia ambientale: **Ambienti forestali delle montagne mediterranee***

HABITAT INTERESSATO	SPECIE PRIORITARIE	PERIODO DI RIPRODUZIONE
Boschi planiziali e collinari, generalmente aperti, fustaie di castagno e Faggio di media e vasta estensione, da 0 a 1500 m s.l.m., inframmezzati da aree aperte con presenza di Imenotteri sociali (preda principale della specie).	Falco pecchiaiolo	Aprile-Maggio
Aree forestali planiziali e collinari, generalmente aperte con presenza di pascoli e aree agricole inframmezzate da nuclei di alberi di latifoglie da 0 a 1200 m s.l.m.	Nibbio bruno	metà Marzo fine Aprile
Aree forestali planiziali e collinari, generalmente aperte con presenza di pascoli e aree agricole inframmezzate da nuclei di alberi di latifoglie da 0 a 1000 m s.l.m. Pratica tradizionale della pastorizia brada, soprattutto ovina.	Nibbio reale	metà Marzo fine Aprile



## REGIONE BASILICATA

Fustaie mature di Faggio.	Picchio nero	Aprile- Maggio
Fustaie mature di Cerro.	Picchio rosso mezzano	Aprile – Maggio
Aree boscate con abbondanza di alberi morti e vetusti.	Picchio rosso minore	Aprile – Maggio
Aree forestali mature di Faggio tra i 1200 e 1800 m di altitudine.	Balia dal collare	Maggio- Giugno

## TIPOLOGIE DI INTERVENTI.

**1) INTERVENTI PREVISTI NEI PIANI DI GESTIONE FORESTALE (P.A.F.) E/O LORO VARIANTI, ANCHE APPROVATI IN DATA ANTECEDENTE AL PRESENTE ATTO, SOTTOPOSTI A PROCEDURA DI VALUTAZIONE DI INCIDENZA CONCLUSASI CON ESITO POSITIVO.**

**2) INTERVENTI CORRELATI ALLA GESTIONE DEI COMPLESSI BOSCATI DI PROPRIETA' PUBBLICA E PRIVATA IN ASSENZA DI PIANI DI ASSESTAMENTO FORESTALE:**

### **2.1) Boschi cedui:**

**interventi consentiti:**

- a) tagli di utilizzazione di fine turno;
- b) sfolli e diradamenti;
- c) tagli di avviamento all'alto fusto di cedui invecchiati;
- d) taglio di piante ad uso familiare nei limiti consentiti dalla D.G.R. n. 956/2000.

**Superfici di intervento:**

- Il taglio non dovrà interessare superfici superiori a **5 ettari**. Concorrono alla formazione di tale estensione anche le richieste di taglio avanzate da diversi proprietari che interessino **aree contigue**. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento le aree di intervento si intendono contigue se ubicate ad una distanza tra loro inferiore a 100 metri.

- Al fine di definire l'esatta entità della superficie boscata interessata dal taglio, l'Ente preposto al rilascio dell'autorizzazione dovrà stabilire un termine per la presentazione delle istanze per garantire l'osservanza dei limiti di superficie sopra riportati, per ciascuna stagione silvana.

- Nel caso in cui sia interessata da utilizzazione boschiva un'area boscata superiore a 5 ettari è necessario predisporre un progetto da sottoporre a procedura di Valutazione di Incidenza per l'intera superficie.

**Indirizzi e prescrizioni per la esecuzione degli interventi:**

Per utilizzazioni forestali riguardanti superfici superiori a 2 ettari, è fatto obbligo di:

**1.** mantenere nuclei di bosco non ceduo nei pressi di bacini idrici naturali ed artificiali, nonché in prossimità di impluvi di estensione minima non inferiore a 1000 mq, all'interno dei quali non effettuare interventi, nel rispetto dei seguenti parametri:

- un nucleo di 1000 mq per superfici comprese tra 2 e 3,5 ettari;
- due nuclei da 1000 mq oppure uno da 2000 mq per superfici superiori a 3,5 e fino a 5 ettari;

**2.** preservare, anche in assenza di bacini idrici naturali ed artificiali e/o impluvi, sempre nel rispetto dei parametri sopra riportati, nuclei non ceduati rappresentativi del soprassuolo da utilizzare o includenti specie di pregio naturalistico (sporadiche,



## REGIONE BASILICATA

latifoglie nobili, fruttifere arboree e arbustive).

3. garantire la presenza di vegetazione in prossimità di corsi d'acqua e fossi;
4. preservare le specie sporadiche e rare quale misura di conservazione della biodiversità;
5. Nel caso, invece, l'utilizzazione riguardi superfici inferiori a 2 ettari è fatto obbligo di preservare tratti di sottobosco, al fine di garantire condizioni minime di rifugio per la fauna selvatica.

### 2.2) boschi alto fusto

#### Interventi consentiti:

- a) tagli di utilizzazione delle fustaie mature coetanee;
- b) tagli di utilizzazione delle fustaie mature irregolari-disetanee;
- c) sfolli e diradamenti;
- d) ripristino e manutenzione dei castagneti da frutto;
- e) potature di formazione e spalcatore di impianti di conifere;
- f) interventi di rinaturalizzazione di impianti artificiali a prevalenza di conifere alloctone;
- g) interventi colturali mirati alla lotta fitosanitaria;
- h) interventi colturali mirati alla eliminazione di piante irreparabilmente danneggiate da avversità meteoriche;
- i) taglio di piante ad uso familiare nei limiti consentiti dalla D.G.R. n. 956/2000;
- l) taglio di alberi correlati a festività e/o tradizioni popolari.

#### Superfici di intervento:

- Il taglio non dovrà interessare superfici superiori a **5 ettari**. Concorrono alla formazione di tale estensione anche le richieste di taglio avanzate da diversi proprietari che interessino **aree contigue**. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento le aree di intervento si intendono contigue se ubicate ad una distanza tra loro inferiore a 200 metri.

- Al fine di definire l'esatta entità della superficie boscata interessata dal taglio, l'Ente preposto al rilascio dell'autorizzazione dovrà stabilire un termine per la presentazione delle istanze per garantire l'osservanza dei limiti di superficie sopra riportati per ciascuna annualità.

- Nel caso in cui sia interessata da utilizzazione boschiva un'area boscata superiore a 5 ettari dovrà essere predisposto un progetto di taglio da sottoporre a procedura di Valutazione di Incidenza per l'intera superficie.

- Qualora l'utilizzazione riguardi complessi boscati di estensione superiore a 5 ettari, riconducibili alla medesima proprietà e si intenda procedere con interventi pluriennali e consecutivi, dovrà essere predisposto un progetto di taglio da sottoporre a procedura di Valutazione di Incidenza per l'intera superficie.

#### Indirizzi e prescrizioni per la esecuzione degli interventi:

In fase di esecuzione degli interventi è fatto obbligo di:

1. conservare una adeguata presenza di piante morte, annose o deperienti, utili alla nidificazione ovvero all'alimentazione dell'avifauna;
2. preservare, in prossimità di aree coltivate e lungo la viabilità ordinaria, il margine del bosco per una larghezza minima pari a 20 metri;
3. preservare la vegetazione igrofila presente in prossimità di corsi d'acqua e fossi. Potranno essere realizzati solo gli interventi di ordinaria manutenzione mirati alla rimozione di materiale abbattuto o in condizioni di precaria stabilità meccanica;
4. garantire una idonea presenza di specie sporadiche e rare, quale misura di conservazione della biodiversità, oltre che di specie fruttifere sia arbustive che arboree per l'alimentazione dell'avifauna;
5. mantenere ed incentivare una struttura disetanea dei soprassuoli;





## REGIONE BASILICATA

6. non procedere alla eliminazione sistematica del sottobosco arbustivo, fatte salve le aree attrezzate per la fruizione turistica e quelle ad elevato rischio di incendio.

### **2.3) Ulteriori indirizzi e prescrizioni comuni per l'esecuzione degli interventi validi per bosco ceduo ed alto fusto:**

1. in presenza di soprassuoli caratterizzati da alternanze di diverse forme di governo (ceduo, ceduo composto, strutture irregolari, fustaie irregolari), in caso di utilizzazione si dovrà favorire il mantenimento di tali articolazioni strutturali;
2. gli interventi nei boschi danneggiati da avversità meteoriche e dagli incendi devono limitarsi all'allontanamento del materiale atterrato ed all'eliminazione delle piante irrimediabilmente danneggiate dal fuoco;
3. gli interventi di rinaturalizzazione devono essere praticati in modo programmato, favorendo la diffusione delle specie latifoglie autoctone in graduale sostituzione delle conifere impiantate.

### **3) INTERVENTI CORRELATI ALLA MANUTENZIONE E ALLA CONSERVAZIONE DEI COMPLESSI BOSCATI DI PROPRIETÀ PUBBLICA E PRIVATA.**

#### **Interventi di manutenzione e salvaguardia consentiti:**

1. manutenzione di strade, piste e sentieri esistenti;
2. apertura e manutenzione di fasce tagliafuoco e antincendio;
3. manutenzione ordinaria e straordinaria di piccoli invasi artificiali ad uso antincendio;
4. contenimento e controllo della biomassa facilmente infiammabile in aree boscate ad elevato rischio di incendio;
5. taglio di alberi su superfici soggette a servitù coattive esistenti secondo la normativa vigente;
6. taglio di alberi costituenti pericolo per la incolumità pubblica;
7. ripristino e manutenzione di aree ad uso turistico-ricreativo esistenti.

#### **Indirizzi per la esecuzione degli interventi:**

1. le chiudende e le recinzioni devono essere realizzate secondo la normativa ed i regolamenti vigenti e, comunque, con modalità e accorgimenti costruttivi tali da non costituire impedimento per la piccola fauna selvatica;
2. la manutenzione ordinaria e/o straordinaria della viabilità forestale, primaria e secondaria, non deve prevedere la modifica del tracciato e del profilo e deve evitare l'asfaltatura del piano viabile, salvo che per ragioni di sicurezza e incolumità pubblica ovvero di stabilità dei versanti;
3. la circolazione su strade ad uso forestale deve essere limitata agli usi connessi alla gestione dei complessi boscati interessati.

### **4) INTERVENTI DI IMBOSCHIMENTO E RIMBOSCHIMENTO.**

#### **Interventi consentiti:**

- a) imboschimenti di aree agricole;
- b) rimboschimenti;
- c) opere accessorie (chiudende, recinzioni);

#### **Indirizzi per la esecuzione degli interventi:**

1. gli imboschimenti e i rimboschimenti non dovranno interessare, rispettivamente, superfici superiore a **3 e 5 ettari**;
2. gli imboschimenti e i rimboschimenti devono essere coerenti con la serie dinamica delle fitocenosi del sito e prevedere l'impiego di specie autoctone. Tali interventi, comunque, non potranno interessare gli habitat prioritari che caratterizzano il sito comunitario.



REGIONE BASILICATA

**5) PICCOLI INTERVENTI DI SISTEMAZIONE IDRAULICO-FORESTALE CONNESSI AL MANTENIMENTO DELL'EQUILIBRIO IDROGEOLOGICO DEL TERRITORIO E A SALVAGUARDIA E CONSERVAZIONE DELLA VIABILITA' AGRO-SILVO-PASTORALE.**

**Interventi consentiti:**

- a) interventi di manutenzione in alveo e sulle sponde;
- b) manutenzione ordinaria e straordinaria delle briglie;
- c) manutenzione reti di scolo e drenaggio superficiale;
- d) piccole opere di ingegneria naturalistica (muretti a secco, piccole gabbionate (massimo due ordini di gabbioni fuori terra e lunghezza di 20 metri), graticciate, viminate, palizzate, ecc.)

**Indirizzi per la esecuzione degli interventi:**

1. Esecuzione degli interventi utilizzando la sola viabilità esistente evitando l'apertura di nuove piste di cantiere;
2. Evitare di interessare zone naturali limitrofe a quelle di intervento con aree di cantiere e porre in essere ogni misura di mitigazione possibile atta a contenere le emissioni di polveri e rumore;
3. Eseguire i lavori relativi ai progetti di che trattasi mediante l'uso di mezzi meccanici idonei ad evitare danni e disturbi alle aree non antropizzate, ed alla fauna.
4. Osservare un periodo di sospensione dei lavori (Periodo Primaverile) per tener conto del ciclo riproduttivo della Lontra nelle aree S.I.C. e Z.P.S. interessate dalla presenza di tale animale;

Potenza li, 5 maggio 2008

Del che è redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue:

IL SEGRETARIO

*C. Fambro*

IL PRESIDENTE

*L. M.*

Si attesta che copia conforme della presente deliberazione è stata trasmessa in data *15.5.08*  
al Dipartimento interessato  al Consiglio regionale

L'IMPIEGATO ADDETTO

*F. Longo*